



COMUNE DI MONTEGALDELLA

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO DELLE SELEZIONI PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI

- Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 25 febbraio 2009
- Integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 dell' 11 gennaio 2011
- Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 18 maggio 2022

INDICE

CAPO 1° SELEZIONI PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.....	3
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 MODALITÀ DI ACCESSO	3
ART. 2 Bis ASSUNZIONI DI PERSONALE TRAMITE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI.....	3
ART. 3 REQUISITI GENERALI E SPECIALI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALLE PROCEDURE SELETTIVE...	4
ART. 4 CONCORSI PUBBLICI	5
ART. 5 BANDO DI CONCORSO - REQUISITI.....	6
ART. 6 PROROGA, RIAPERTURA E REVOCA DELLE SELEZIONI PUBBLICHE.....	7
ART. 7 INDIZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BANDO DI CONCORSO	7
ART. 8 DOMANDA DI AMMISSIONE.....	8
ART. 9 AMMISSIONE DEI CANDIDATI.....	9
ART. 10 COMMISSIONI ESAMINATRICI	10
ART. 11 FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE.....	11
ART. 12 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	12
ART. 13 DIARIO DELLE PROVE	12
ART. 14 VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DEI TITOLI.....	13
ART. 15 PRESELEZIONI	13
ART. 16 PROVE SCRITTE: PREPARAZIONE, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE	13
ART. 17 TEST O QUESTIONARI: PREPARAZIONE, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE	15
ART. 18 PROVA PRATICA: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO.....	15
ART. 19 PROVA ORALE: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO.....	17
ART. 20 FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	17
ART. 21 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI ED ASSUNZIONE	18
ART. 22 PROGRESSIONE VERTICALE	19
ART. 23 ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA SELETTIVA.....	24
ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25
ART. 25 NORMA DI RINVIO	25
CAPO 2° SELEZIONI PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO	26
ART. 26 SELEZIONI PER ASSUNZIONI DI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO.....	26
ART. 27 FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)	27
ART. 28 NORMA DI RINVIO	27
ALLEGATI	28
ALLEGATO A - PROSPETTO PROFILI – REQUISITI DI ACCESSO DALL'ESTERNO -	28
ALLEGATO B - CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI -	30
ALLEGATO C - GRADUATORIA DELLE PREFERENZE - (ART. 5 DPR 487/1994)	31

CAPO 1°
SELEZIONI PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso all'impiego e le modalità di svolgimento delle procedure selettive nonché delle altre forme di assunzione alle dipendenze del Montegaldella, ai sensi degli articoli 35 e 36 del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165.

ART. 2

Modalità di accesso

1. L'Amministrazione formula il piano triennale delle assunzioni di personale ai sensi dell'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, del fabbisogno di personale sulla base della dotazione organica e dei servizi erogati o da erogare, in rapporto agli obiettivi fissati dall'Amministrazione stessa.
2. L'assunzione agli impieghi presso il Comune di Montegaldella avviene, nei termini del piano di cui al precedente comma 1 e delle leggi in vigore, con contratto individuale di lavoro, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165, tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno, e tramite processi di mobilità esterna effettuati a' sensi delle norme in vigore.
3. Le procedure di selezione e reclutamento di cui al presente regolamento si conformano ai principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165.
4. Per le assunzioni dei soggetti disabili si rinvia alla disciplina contenuta negli articoli 7 e 11 della Legge 12 Marzo 1999, n. 68.
5. Per ricoprire posti mediante assunzioni di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'accesso dall'esterno si realizza attraverso le seguenti procedure:
 - a) assunzioni obbligatorie dei disabili secondo le disposizioni della Legge 12 Marzo 1999, n. 68;
 - b) concorso pubblico per titoli ed esami, per soli esami, mentre le selezioni per soli titoli sono effettuate solo nei casi previsti da specifiche disposizioni;
 - c) concorso pubblico con riserva di posti;
 - d) mobilità esterna ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165.
 - e) utilizzo di graduatorie concorsuali in corso di validità.

ART. 2 bis

Assunzioni di personale tramite utilizzo di graduatorie di altri Enti

1. Il Comune ha facoltà di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, attingendo i relativi nominativi da corrispondenti graduatorie concorsuali approvate da altri enti del medesimo comparto ed ancora in corso di validità, per categorie e profili professionali analoghi a quelli di cui necessita il Comune medesimo, anche in assenza di un accordo precedente l'indizione dei concorsi relativi.
2. È richiesto il preventivo accordo con l'Amministrazione di cui si intendono utilizzare le graduatorie, nonché il preventivo consenso scritto del candidato utilmente collocato in graduatoria ed interessato all'assunzione per quanto attiene precipuamente la disponibilità ad essere assunto ed a prestare la propria attività lavorativa presso un ente diverso da quello presso il quale ha effettuato le prove concorsuali.
3. La richiesta di utilizzare graduatorie concorsuali di altri enti del medesimo comparto è rivolta prioritariamente ai Comuni. Le graduatorie sono utilizzate a scorrimento, preferendo, nel caso di più graduatorie disponibili, il candidato idoneo meglio collocato e, a parità di collocazione, quello con il punteggio più alto; a parità di collocazione e di punteggio, quello di più giovane età.
4. Il Comune, inoltre, può concludere convenzioni con altri enti del medesimo comparto per l'indizione congiunta di concorsi pubblici. La convenzione, in tal caso, prevede gli accordi sul contenuto e le modalità di pubblicazione dei bandi, sulla nomina e sulla composizione della commissione, sulle procedure selettive, sulla formazione e sull'utilizzo delle graduatorie.

ART. 3

Requisiti generali e speciali richiesti per l'ammissione alle procedure selettive

1. Per l'ammissione alle procedure selettive finalizzate all'impiego presso il Comune di Montegaldella i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7.2.1994, n. 174.
 - b) idoneità fisica all'impiego, accertata dall'Amministrazione, ai sensi della vigente normativa, per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria;
 - c) godimento dei diritti civili e politici;
 - d) essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, laddove espressamente previsti per legge;
 - e) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che lo stesso fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
 - f) non aver riportato condanne penali che comportino, quale misura accessoria, l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero condanne, anche per effetto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del Codice di Procedura Penale, per i delitti di cui all'art. 15 della Legge 19.3.1990, n. 55, come successivamente

modificata ed integrata; quest'ultima disposizione non trova applicazione nel caso in cui sia intervenuta riabilitazione alla data di scadenza del concorso;

- g) titolo di studio indicato nell'**allegato A** al presente regolamento, eventualmente meglio specificato con riferimento al profilo professionale da ricoprire con la determinazione che approva l'avviso di selezione.
2. Non si fa richiesta di limiti d'età, tenuto conto dell'età per il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 3 comma 6 della Legge 15.5.1997, n. 127.
 3. Per la valutazione dei titoli di studio conseguiti nell'ambito dell'Unione europea si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165.
 4. I candidati che intendono far valere titoli di studio conseguiti al di fuori dell'Unione Europea, devono presentare, quale allegato alla domanda di partecipazione al concorso ed entro il termine di scadenza, il documento che attesti l'equipollenza con i titoli di studio della Repubblica Italiana legalmente riconosciuta.

ART. 4 **Concorsi pubblici**

1. I concorsi pubblici si articolano secondo una tipologia che comprende le seguenti modalità di svolgimento:
 - a) per soli esami: rientrano in questa categoria i concorsi che prevedono una o più prove scritte (tema, test o questionario, a contenuto teorico e/o teorico-pratico e/o pratico) ed una prova orale.
 - b) per soli titoli: rientrano in questa categoria i concorsi consistenti nella sola valutazione delle tipologie di titoli specificate nel bando di concorso come previsto nell' **allegato B** al presente Regolamento.
 - c) per titoli ed esami: rientrano in questa categoria i concorsi le cui modalità di svolgimento comprendono entrambe le previsioni dei precedenti punti a) e b).
2. Le riserve previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini operano nei concorsi pubblici qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a categorie che danno titolo a differenti riserve, con il seguente ordine:
 - 1° lavoratori disabili nei termini previsti dalla Legge 12.3.1999, n. 68;
 - 2° militari in ferma di leva prolungata e volontari specializzati delle tre forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nei termini previsti dalla Legge 24.12.1986, n. 958;
 - 3° ufficiali di complemento della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale nei termini previsti dalla Legge 20 settembre 1980, n. 574.
3. Riserva può essere prevista dal piano occupazionale per il personale di ruolo presso l'Ente. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla categoria immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. E' ammessa la partecipazione del personale appartenente alla categoria immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni nella stessa area funzionale, o di cinque anni in aree funzionali diverse, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

4. Per le categorie di cittadini, che nei pubblici concorsi hanno diritto a preferenza a parità di titoli e di merito, si rinvia all'articolo 5 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, come meglio specificato in allegato C.

ART. 5
Bando di concorso - Requisiti

1. Il bando di concorso viene approvato con determinazione del Responsabile dell'ufficio o servizio personale, d'ora in poi indicato anche come responsabile del personale, e deve indicare:
- a) il numero dei posti messi a concorso, specificandone le relative categorie contrattuali e profili professionali definite nell'ordinamento professionale in vigore, ed il corrispondente trattamento economico;
 - b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - c) le modalità per la determinazione del diario e della sede delle prove;
 - d) le modalità di convocazione dei candidati ammessi alle prove concorsuali;
 - e) i titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso come riportato nell'allegato A al presente Regolamento;
 - f) le materie oggetto delle prove, con la precisazione del carattere delle stesse (scritto, pratico, orale), e il relativo contenuto, compreso l'eventuale accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera;
 - g) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove e l'ammissione alle successive e alla idoneità finale;
 - h) i requisiti soggettivi generali e speciali richiesti per l'ammissione e le modalità prescritte per dichiararli e documentarli. In particolare i bandi di selezione per la copertura dei posti, ai quali sono ammessi i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7.2.1994, n. 174, dovranno contenere la seguente indicazione: "I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti messi a concorso, i seguenti ulteriori requisiti:
 - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di provenienza o di appartenenza;
 - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
 - avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - i) l'indicazione dei titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli come riportato nell'allegato B al presente Regolamento, qualora la selezione avvenga per titoli o per titoli ed esami;
 - j) i titoli, che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità per la loro presentazione;
 - k) le percentuali di posti riservati dalla legge a determinate categorie;
 - l) la eventuale riserva di posti per il personale interno;
 - m) gli eventuali requisiti particolari e le condizioni speciali richieste per la partecipazione dei concorrenti interni;
 - n) la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come previsto anche dall'articolo 57 del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165;

- o) la garanzia per le persone portatrici di handicap di ottenere, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 5.2.1992, n. 104, e dell'articolo 16 Legge 12.3.1999, n. 68, l'ausilio necessario a sostenere le prove d'esame, in relazione al proprio stato di handicap, con la concessione anche di eventuali tempi aggiuntivi, precisando che deve essere presentata a tal fine specifica richiesta, da illustrare nella domanda di ammissione al concorso oppure successivamente, purché in tempo utile prima dell'effettuazione delle prove d'esame, al fine di permettere alla Commissione Esaminatrice di valutare il caso e disporre la soluzione opportuna;
 - p) l'ammontare della tassa da corrispondere per la partecipazione al concorso e le modalità di versamento;
 - q) le dichiarazioni da rendere da parte del candidato nella domanda di partecipazione;
 - r) gli eventuali documenti e titoli da allegare alla domanda, oltre a quelli da produrre successivamente da parte dei candidati utilmente collocati in graduatoria;
 - s) ogni altra indicazione ritenuta opportuna.
2. Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti. Il solo fatto che un candidato abbia presentato domanda di partecipazione, produce automaticamente l'accettazione da parte del medesimo di quanto riportato nel bando specifico.

ART. 6

Proroga, riapertura e revoca delle selezioni pubbliche.

1. Il Responsabile del Personale ha facoltà di procedere alla proroga, o alla riapertura, del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate, ovvero per altre motivate esigenze di pubblico interesse. Il provvedimento di proroga o di riapertura dei termini viene pubblicato con le stesse modalità previste per il bando e deve essere comunicato a tutti i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione entro il termine originariamente previsto dal bando.
2. Per i nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti prima della scadenza dei nuovi termini fissati nel provvedimento di riapertura, mentre restano pienamente valide le istanze presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla integrazione della documentazione.
3. E' facoltà dell'Amministrazione, tramite provvedimento motivato del Responsabile del Personale, procedere alla revoca del bando di concorso, con conseguente comunicazione della decisione a tutti i candidati che vi hanno interesse.
4. E' pure facoltà dell'Amministrazione, tramite provvedimento motivato del Responsabile del Personale, prima della chiusura dei termini per la presentazione della domande, ovvero, se necessario, con la proroga o riapertura dei termini stessi, procedere alla modifica del bando di concorso, con conseguente comunicazione della decisione a tutti i candidati che vi hanno interesse.

ART. 7

Indizione, Pubblicazione e diffusione del Bando di concorso

1. La scelta della forma di accesso di cui all'art. 2 è deliberata dalla Giunta Comunale.

2. Il bando di selezione pubblica deve essere affisso all'albo pretorio del Comune per un periodo corrispondente a quello utile per la presentazione delle domande di ammissione, pari almeno a giorni quindici consecutivi dalla data di pubblicazione.
3. Il Responsabile del Personale individua, in relazione alla natura del concorso, le forme di pubblicità più idonee, tra le quali rientrano, ad esempio:
 - a) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto di avviso di concorso contenente gli estremi del bando e la scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 - b) trasmissione del bando di concorso ai seguenti enti:
 - Organizzazioni Sindacali Territoriali;
 - almeno dieci Comuni della Provincia, affinché lo pubblichino all'albo pretorio;
 - Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione;
 - qualsiasi altro Ente o Associazione che ne faccia richiesta.
4. Il bando potrà anche essere inviato, per estratto che ne riassume i contenuti essenziali, alle redazioni locali dei giornali quotidiani.
5. Copia del bando deve essere rilasciata, senza spese, a tutti coloro che ne facciano richiesta.
6. Copie dei bandi di selezione e degli allegati potranno essere disponibili nel sito internet del Comune di Montegaldella.
7. Per le selezioni interne il relativo bando deve essere pubblicato solo all'albo pretorio dell'Ente, ove deve rimanere esposto sino alla scadenza del termine di presentazione delle domande, pari ad almeno giorni quindici consecutivi decorrenti dalla data di affissione.

ART. 8
Domanda di ammissione

1. Le domande di ammissione alle selezioni pubbliche vanno redatte in carta semplice e presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, ovvero inoltrate all'Amministrazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine fissato dal bando di concorso.
2. Nel primo caso vale, come termine di presentazione, il timbro a data dell'Ufficio Protocollo, il quale rilascia apposita ricevuta. Nel secondo caso saranno considerate accettabili le domande spedite nel termine di cui sopra, qualora siano pervenute al suddetto ufficio entro l'ottavo giorno consecutivo decorrente dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse; quest'ultimo, ove ricadente in giorno festivo, viene prorogato al primo giorno lavorativo utile.
3. L'Amministrazione non assume responsabilità:
 - a) per la mancata ricezione nel termine di otto giorni di cui sopra delle domande spedite tramite lettera raccomandata,
 - b) per dispersione di comunicazioni afferenti al concorso dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
 - c) per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. Nella domanda di ammissione, sottoscritta dall'interessato, i concorrenti devono indicare, sotto la propria personale responsabilità:
 - 1) la selezione cui intendono partecipare;
 - 2) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il recapito cui devono essere inviate le comunicazioni afferenti al concorso ed il recapito telefonico;

- 3) la cittadinanza di cui sono in possesso;
 - 4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle medesime;
 - 5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso e l'eventuale riabilitazione conseguita. In caso negativo deve essere dichiarata l'inesistenza di condanne o di procedimenti penali; l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare l'ammissibilità all'impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo di reato, dell'attualità o meno del comportamento negativo e delle mansioni relative al posto messo a concorso;
 - 6) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti d'impiego presso le stesse;
- la posizione nei riguardi dell'obbligo di leva;
- 7) i requisiti speciali previsti dal bando;
 - 8) l'accettazione di quanto previsto dal bando stesso e dalle norme in vigore presso il Comune di Montegaldella;
 - 9) ogni ulteriore indicazione richiesta nel bando di selezione.
5. I concorrenti dovranno inoltre allegare alla domanda in carta semplice:
 - a) tutti i documenti e/o titoli esplicitamente previsti nel bando
 - b) tutti i titoli che il candidato intenda presentare nel suo interesse;
 - c) la ricevuta di pagamento della tassa di concorso.
 6. Qualora il bando di concorso preveda la valutabilità del curriculum formativo professionale (per quelle parti dello stesso che non siano già state considerate come titoli) il medesimo curriculum deve essere redatto in carta semplice, datato e sottoscritto dall'aspirante e deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini della valutazione dell'attività professionale, di studio e di lavoro dal medesimo svolta, con l'esatta precisazione dei periodi di svolgimento da documentarsi a richiesta.
 7. Tutti i documenti da allegare alla domanda di ammissione devono essere:
 - presentati in originale o copia autenticata o dichiarata tale dall'interessato nella forme previste dal D.P.R. n. 445/2000;
 - descritti in un elenco redatto in carta semplice e sottoscritto dal candidato, da unire all'istanza di ammissione.

ART. 9

Ammissione dei candidati

1. L'istruttoria delle domande di ammissione alle selezioni pubbliche ed interne e della documentazione allegata viene effettuata dall'ufficio personale e consiste nella verifica del possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti richiesti dal bando come necessari ai fini della partecipazione.
2. L'ammissione dei concorrenti alle procedure selettive, l'ammissione con riserva e l'esclusione dalle stesse vengono disposte con determinazione del responsabile del servizio personale a seguito dell'istruttoria effettuata.

3. L'ammissione con riserva si applica per omissioni e/o imprecisioni, per le quali si rendano necessarie integrazioni o perfezionamenti delle domande di ammissione presentate in quanto caratterizzate da irregolarità sanabili. L'ammissione con riserva è comunicata al concorrente interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale si specificano le integrazioni necessarie e si indica il termine temporale entro il quale si dovranno sanare le irregolarità riscontrate, trascorso il quale si applica inderogabilmente l'automatica esclusione dalle procedure selettive.
4. Sono sempre esclusi dalle prove selettive i concorrenti la cui domanda di ammissione presenta le seguenti irregolarità non sanabili dopo la scadenza dei termini fissati nel bando di selezione:
 - a) omessa specificazione della selezione cui si intende partecipare, quando dalla domanda di ammissione non si possa dedurre in maniera inequivocabile a quale selezione il candidato intenda partecipare;
 - b) omessa sottoscrizione della domanda di ammissione da parte del candidato;
 - c) impossibilità di identificare il concorrente per fargli pervenire comunicazioni inerenti alla selezione;
 - d) mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando di selezione;
 - e) domanda di ammissione presentata all'Ufficio Protocollo dell'Ente o pervenuta oltre i termini indicati dal bando e dal presente regolamento.

ART. 10
Commissioni Esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici delle procedure selettive sono nominate dalla Giunta Comunale.
2. La presidenza delle Commissioni spetta al Responsabile del Servizio nella cui area è inquadrato il posto messo a concorso o al suo sostituto in caso di impedimento sopravvenuto.
3. Per i concorsi indetti per la copertura di posti apicali nell'ambito di ciascuna area o unità organizzativa di massima dimensione la presidenza della commissione spetta al Segretario Comunale.
4. Anche per i concorsi per posti di qualifica non apicale è in facoltà della Giunta Comunale attribuire la presidenza della commissione esaminatrice al Segretario Comunale, ove ritenga opportuna tale decisione in relazione ai contenuti professionali o alle materie di esame del posto da ricoprire.
5. La Commissione è composta da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, comunque non inferiore a tre, scelti anche all'interno dell'ente, ferma restando la possibilità di integrare la stessa con membri aggiunti specie nei casi in cui si richieda la valutazione della conoscenza di lingue straniere, di nozioni informatiche o comunque di materie specialistiche.
6. In sede di designazione dei componenti la Commissione, si può provvedere alla nomina di pari numero dei membri, compresi, ove previsto, quelli aggiunti, in qualità di supplenti, i quali subentrano, secondo l'ordine di designazione, agli esperti titolari in caso di loro grave e documentato impedimento.
7. Assiste la Commissione un segretario, nominato contestualmente alla stessa, individuato tra i dipendenti del Servizio Personale di categoria non inferiore alla C.
8. I componenti delle Commissioni vengono nominati in conformità alla Legge 10 aprile 1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne.

9. Di norma, nella scelta degli esperti e membri aggiunti, dovranno essere osservati i criteri della posizione funzionale rivestita in altri enti pubblici o privati, che deve almeno essere pari a quella del posto messo a selezione, nonché dell'esperienza maturata nell'esercizio di una professione nella medesima materia o in materie analoghe a quelle su cui vertono le prove selettive.
10. Non possono far parte della Commissione, né essere segretario, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità con i concorrenti perché legati da rapporti di parentela o affinità fino al 4° grado. Esplicita dichiarazione in tal senso deve essere sottoscritta dai componenti la Commissione e dal segretario in occasione della prima seduta, subito dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati.
11. Non possono essere nominati componenti della Commissione i componenti del Consiglio comunale e della Giunta comunale, coloro che ricoprono cariche politiche, coloro che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.
12. La Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento delle selezioni, fatti salvi i casi di decesso, incompatibilità od impedimento sopravvenuti: in tali casi si provvede immediatamente alla sostituzione, a meno che non si abbia già precedentemente provveduto alla designazione dei sostituti contestualmente alla nomina della Commissione.
13. Il Responsabile del Personale può costituire, previa valutazione di opportunità e in relazione all'elevato numero dei concorrenti, un apposito Comitato di vigilanza da adibire all'identificazione dei candidati prevista prima dell'espletamento delle prove e alla vigilanza durante lo svolgimento delle stesse.
14. I componenti della Commissione, compreso il segretario, non possono, a pena di decadenza, svolgere attività di docenza nei confronti di qualsiasi fra i candidati.
15. Al Presidente della Commissione non spetta alcun compenso trattandosi di attività compresa negli adempimenti dirigenziali.
16. Ai membri esperti e al segretario spettano, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e 8 maggio 1996, i compensi in questi determinati, il rimborso delle spese di viaggio, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di vitto e alloggio, debitamente documentate, nella stessa misura prevista per i dipendenti.

ART. 11

Funzionamento e attività della Commissione

1. La Commissione, a pena di nullità, opera con la presenza costante di tutti i suoi membri in ogni fase della procedura selettiva.
2. La prima riunione per l'insediamento della Commissione viene disposta dal Presidente, dopo che l'Ufficio competente avrà provveduto all'istruttoria di tutti gli atti e dei documenti necessari per procedere alla selezione, e si sviluppa come segue:
 - a) sottoscrizione della dichiarazione, da parte dei componenti la Commissione e del segretario, subito dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati, che non si trovano in situazioni di incompatibilità con i concorrenti ai sensi dei commi 10 e 11 del precedente Art. 10, e che non hanno svolto attività di docenza nei confronti dei candidati;
 - b) determinazione del calendario delle prove, considerato il numero dei candidati, se non già indicato dal bando. Il calendario sarà reso noto mediante idonee forme di pubblicità;
 - c) definizione dei criteri applicativi per la valutazione dei titoli presentanti nel rispetto dei criteri generali fissati nell'**allegato B** al presente Regolamento.

3. La valutazione effettiva dei titoli considererà esclusivamente i titoli presentati regolarmente nei termini perentori fissati dal bando, avrà luogo successivamente allo svolgimento della prima prova di esame e precederà la fase di correzione degli elaborati della stessa prova.
4. I criteri e le modalità di valutazione delle prove di esame previste dal bando saranno definiti dalla Commissione prima dell'inizio di ciascuna prova.
5. Di tutte le operazioni della selezione e delle decisioni prese dalla commissione esaminatrice si redige, a cura del segretario e per ciascuna seduta, un processo verbale, che viene sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario su ogni facciata.

ART. 12

Attribuzione dei punteggi

1. La Commissione Esaminatrice dispone dei seguenti punteggi, così ripartiti:
 - b) fino a punti 30 per ciascuna prova scritta, test, questionario, prova scritta teorico - pratica o prova pratica;
 - c) fino a punti 30 per la prova orale;
 - d) fino a punti 10 per i titoli.
2. I titoli sono suddivisi in tre categorie, per ognuna delle quali viene assegnato, normalmente, un punteggio secondo la sottoelencata tipologia, come riportato nell' **allegato B**:
 - a) titoli di studio fino a punti 3
 - b) titoli di servizio fino a punti 4
 - c) titoli vari, compreso il curriculum vitae fino a punti 3; tra i titoli vari non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
3. Nell'esprimere le valutazioni la Commissione perviene ad un voto unico quale risultato di una discussione collegiale; qualora non si pervenga ad una valutazione unanime, ciascuno dei componenti della Commissione esprime la propria valutazione in modo palese, onde la valutazione finale sarà determinata dalla media aritmetica dei voti espressi da ogni commissario.
4. La valutazione dei titoli di merito presentati deve essere comunicata ai concorrenti, che avranno conseguito l'ammissione alla seconda prova d'esame, contemporaneamente alla comunicazione della votazione riportata nella prima prova.
5. Il punteggio utile per la graduatoria finale, da assegnare per il superamento delle prove specificate al comma 1 lettera a) e previste dal bando, è ottenuto dal punteggio medio dei voti assegnati in tutte dette prove.
6. Ogni prova di esame si intende superata solo se sarà valutata dalla Commissione con un punteggio minimo di 21/30 o equivalente. L'idoneità e l'inserimento nella graduatoria finale del concorso saranno riconosciuti ai candidati che in ogni prova avranno ottenuto un punteggio minimo di 21/30 o equivalente.

ART. 13

Diario delle prove

1. Il diario di ciascuna prova, per quanto non specificato nel bando di selezione, viene determinato dalla Commissione Esaminatrice, è comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse a mezzo telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è pubblicato all'albo Pretorio del Comune.

2. Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989 n. 101, nelle giornate di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei giorni di festività religiose valdesi.

ART. 14

Valutazione delle prove d'esame e dei titoli

1. I concorsi pubblici prevedono prove selettive variabili, per numero e tipologia, a seconda delle categorie interessate alle selezioni, secondo le indicazioni del bando di concorso di cui al precedente art. 5.
2. La valutazione delle prove giudicate sufficienti è espressa mediante un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere l'idoneità (21/30) e quello massimo attribuibile per ciascuna prova (30/30). Non è ammesso alla prova successiva il candidato che non abbia ottenuto il punteggio minimo (21/30) nella prova precedente.
3. Nel concorso per soli esami, il punteggio finale è determinato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e/o pratiche e dalla votazione conseguita nella prova orale.
4. Nel concorso per titoli ed esami, la votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito alla valutazione dei titoli e la votazione riportata nelle prove d'esame determinata secondo i criteri precedentemente esposti.

ART. 15

Preselezioni

1. Il bando di selezione può prevedere, individuandone i criteri e le modalità di svolgimento, l'espletamento di una prova preselettiva, da effettuare nel caso il numero dei concorrenti sia superiore ad un numero espressamente specificato nel medesimo bando.
2. La prova preselettiva consiste, di norma, nella predisposizione di esami attitudinali e/o di quiz a risposta multipla ed è volta a limitare l'ammissione alle prove concorsuali soltanto ad un numero predeterminato di candidati, ovvero a coloro che conseguano un eventuale punteggio minimo stabilito.
3. L'Amministrazione provvederà a comunicare a tutti i concorrenti presentatisi l'esito della prova mediante avviso all'albo pretorio del Municipio, o a mezzo telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 16

Prove scritte: preparazione, modalità di svolgimento e valutazione

1. La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema su un argomento previsto dall'avviso di selezione. Il tema può essere articolato anche in più domande alle quali si deve rispondere in forma scritta. Lo svolgimento degli argomenti può essere richiesto con carattere teorico o pratico o ambedue i caratteri insieme. Per lo svolgimento della prova può essere utilizzata la forma olografica o può essere utilizzato il personal computer o altri strumenti tecnici se ritenuti utili dalla Commissione.
2. Il giorno stesso, immediatamente prima della prova, la Commissione prepara tre tracce per la prova scritta, stabilendo la durata della prova stessa. Le tracce sono segrete e ne è vietata la

divulgazione. Ciascun testo viene numerato e racchiuso in una busta sigillata priva di segni di riconoscimento.

3. Prima dell'inizio di ciascuna prova, il Presidente della Commissione, coadiuvato dai membri esperti, eventualmente integrati dal comitato di vigilanza, procede all'appello nominale dei candidati e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra di loro. La Commissione considera rinunciatario il concorrente che non si presenta alla prova nel giorno e nell'ora stabiliti e lo esclude dalla selezione.
4. Ad ogni concorrente sono consegnate due buste, una grande e una piccola, e un foglio bianco; vengono fornite le istruzioni affinché ogni candidato effettui con correttezza il seguente procedimento:
 - a) scrivere il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita sul foglio bianco e chiuderlo nella busta piccola;
 - b) dopo aver svolto la prova senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pena l'esclusione dalla prova, inserire nella busta grande i fogli della prova e la busta piccola contenente il foglio piccolo e chiudere la busta grande;
 - c) consegnare al Presidente della Commissione o del comitato di vigilanza ovvero a chi ne fa le veci la busta grande contenente quanto sopra specificato, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pena l'esclusione dalla prova.
5. Fatta constatare l'integrità della chiusura delle tre buste che contengono i testi di cui al comma 2, il Presidente fa sorteggiare da uno dei candidati la prova da svolgere e legge ad alta voce sia il testo di quest'ultima che quelli relativi alle prove non estratte.
6. La Commissione provvede inoltre a comunicare ai concorrenti la durata massima della prova, così come precedentemente stabilita.
7. Durante lo svolgimento delle prove scritte non è consentito ai concorrenti comunicare verbalmente o per iscritto con i concorrenti stessi o con altre persone. Possono comunicare con i componenti della Commissione ovvero del Comitato di vigilanza.
8. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta recante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della Commissione Esaminatrice.
9. I candidati non possono portare carta per scrivere, appunti manoscritti o dattiloscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. E' facoltà della Commissione concedere ai candidati la consultazione di testi di legge non commentati e dizionari.
10. La Commissione Esaminatrice e il Comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni impartite ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. I concorrenti che contravvengono alle predette disposizioni o che comunque abbiano copiato, in tutto o in parte, lo svolgimento della prova sono esclusi dalla selezione, anche in sede di valutazione degli elaborati. L'esclusione viene disposta, anche immediatamente, previa decisione della Commissione.
11. Al termine della prova si procede alle seguenti operazioni:
 - a) le buste vengono mescolate tra loro al fine di modificarne l'ordine di raccolta;
 - b) le buste contenenti le prove vengono numerate con ordine progressivo;
 - c) le buste contenenti gli elaborati della prova scritta vengono aperte e sul foglio o sui fogli, viene apposto il medesimo numero della busta; lo stesso numero viene scritto anche sulla busta piccola, contenente le generalità del candidato, che deve rimanere chiusa, in quanto l'abbinamento dell'elaborato al candidato verrà effettuato solamente al termine della correzione delle prove.

12. La Commissione Esaminatrice procede nell'ordine, quindi, a porte chiuse e senza la presenza di altre persone, a:
- a) correggere tutti gli elaborati relativi alla prova effettuata;
 - b) esprimere la votazione relativa a ciascuno degli stessi;
 - c) riportare la votazione espressa per iscritto su ciascun elaborato;
 - d) aprire le buste contenenti i cartoncini con le generalità dei candidati, e conseguentemente abbinare i testi delle prove valutate con il nominativo del rispettivo concorrente; sul cartoncino che reca le generalità del candidato sarà riportato lo stesso numero assegnato alla busta piccola che lo conteneva;
 - e) stilare l'elenco dei candidati con l'indicazione sia di coloro che, avendo riportato una valutazione pari ad almeno 21/30, hanno superato le prove, per i quali si determina l'ammissione alla prova successiva, sia di coloro che non hanno superato le prove, per i quali si determina l'esclusione dalla selezione.
13. La Commissione provvede a comunicare a tutti i concorrenti presentatisi l'esito della prova mediante avviso all'albo pretorio del Municipio, o a mezzo telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 17

Test o questionari: preparazione, modalità di svolgimento e valutazione

1. Il test consiste in una serie di domande, a ciascuna delle quali è abbinata una serie di risposte. La prova del concorrente consiste nel segnare la risposta che ritiene esatta o non esatta in relazione alla domanda corrispondente.
2. Per questionario si intende una serie di domande configurate come per il test, alle quali possono essere aggiunte altre domande a risposta aperta e breve o semplici prove di calcolo, di traduzione e simili.
3. Il giorno stesso, ed immediatamente prima delle prove, la Commissione prepara una traccia di test o una traccia di questionario e stabilisce la durata della prova stessa ed i criteri di valutazione. La traccia è segreta ed è proibito divulgarla.
4. Il testo viene racchiuso in una busta sigillata in numero di copie corrispondenti al numero dei candidati ammessi alla prova. Non si procede al sorteggio della traccia in quanto la traccia è unica.
5. Le altre fasi della prova sono quelle definite con l'articolo 16 per la prova scritta.
6. Superano la prova i candidati che conseguono una valutazione pari ad almeno 21/30.

ART. 18

Prova pratica: modalità di svolgimento

1. La prova pratica può consistere:
 - a) nella materiale esecuzione di un lavoro o di un'opera o di un manufatto;
 - b) nella stesura di un progetto tecnico;
 - c) nella stesura di un provvedimento tecnico-amministrativo;
 - d) nella realizzazione di un determinato lavoro con materiali, mezzi e dati forniti direttamente dalla Commissione Esaminatrice;

- e) nello svolgimento di determinate operazioni con mezzi, strumenti, attrezzature, ecc.;
 - f) nella simulazione e/o risoluzione di un caso concreto relativo alle mansioni proprie del posto oggetto della procedura selettiva;
 - g) nella partecipazione ad un laboratorio di lavoro.
2. La Commissione, nel giorno fissato per la prova e prima dello svolgimento della stessa, stabilisce i contenuti, le modalità di espletamento in modo che siano uguali per tutti i candidati e il tempo massimo consentito. Non sono prescritte terne di prove da sorteggiare, tuttavia la Commissione può disporre di tale possibilità, ove sia ritenuta opportuna ed efficace in rapporto alle modalità di svolgimento sopra stabilite. La Commissione mantiene il segreto su quanto determinato fino all'inizio della prova. Tutti i concorrenti devono essere messi in grado di utilizzare materiali, macchine e mezzi dello stesso tipo e in pari condizioni operative.
 3. La Commissione identifica i concorrenti mediante il controllo di un documento legalmente valido esibito da parte degli stessi al momento in cui si presentano.
 4. L'ordine di ammissione alla prova viene estratto a sorte prima dell'inizio della stessa nel caso in cui il numero dei concorrenti sia tale da consentire a tutti i concorrenti di effettuare la prova in una stessa giornata.
 5. Qualora il numero dei concorrenti non consenta a tutti di effettuare la prova in una stessa giornata, la Commissione, prima dell'inizio della prova, effettua il sorteggio della lettera alfabetica del cognome del concorrente che svolgerà per primo la prova. Nel rispetto dell'ordine alfabetico che ne deriva, la Commissione definisce gli elenchi dei concorrenti da esaminare in ciascuna giornata e comunica ad ogni candidato la giornata della prova e il numero d'ordine nel quale sarà esaminato.
 6. La commissione considera rinunciatario il concorrente che non si presenta alla prova nel giorno e nell'ordine stabilito e lo esclude dalla selezione. Il candidato, che sia impedito da gravi e comprovati motivi ad intervenire alla prova nella giornata stabilita, può inoltrare istanza motivata per ottenere il differimento dell'esame ad altra data. Tale domanda deve pervenire al Presidente della Commissione prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta d'esame nel giorno prestabilito per il concorrente interessato. La Commissione Esaminatrice decide su tale domanda e ne dà tempestivo avviso al concorrente con le modalità ritenute più opportune nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) il differimento dell'esame del candidato ad altra giornata è possibile solo in presenza di una programmazione delle prove articolata in più giornate;
 - b) il differimento dell'esame del candidato, in presenza di una programmazione delle prove articolata in una sola giornata, è possibile solo ad altra ora nella sola giornata stabilita.
 7. La commissione considera rinunciatario il concorrente che non si presenta alla prova nel giorno e nell'ordine stabilito e comunicato a seguito della domanda di differimento presentata, e lo esclude dalla selezione.
 8. Superano la prova i candidati che conseguano una valutazione pari ad almeno 21/30.
 9. La Commissione provvederà a comunicare a tutti i concorrenti presentatisi l'esito della prova mediante avviso all'albo pretorio del Municipio, o a mezzo telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 19
Prova orale: modalità di svolgimento

1. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato, nelle precedenti prove, una votazione di almeno 21/30.
2. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta, che permetta la massima partecipazione del pubblico.
3. L'articolazione e le modalità di espletamento della prova seguono la disciplina disposta per la prova pratica di cui all'articolo 18 del presente Regolamento.
4. La Commissione Esaminatrice, prima dell'inizio della prova, determina i quesiti riguardanti le materie d'esame, che saranno proposti ai candidati. La Commissione seleziona i quesiti in modo da proporre un assetto di difficoltà omogeneo per ciascun concorrente. Tali quesiti sono trascritti su fogli e proposti ai concorrenti previa estrazione a sorte.
5. La valutazione della prova orale viene effettuata non appena ciascun candidato ha sostenuto la prova medesima.
6. Superano la prova i candidati che conseguono una valutazione pari ad almeno 21/30.
7. Al termine della prova orale, o al termine di ciascuna giornata di prova orale programmata in diverse giornate, la Commissione comunica i risultati delle prove effettuate mediante formale documento, che sarà subito affisso all'albo Pretorio del Municipio e dovrà contenere:
 - a) l'elenco dei candidati esaminati e valutati idonei con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati;
 - b) l'elenco dei candidati esaminati e valutati non idonei;
 - c) l'avviso riservato ai candidati valutati idonei affinché:
 - c.1) trasmettano al Servizio competente i documenti in carta semplice che attestino il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità di valutazione, rilevati anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione;
 - c.2) non trasmettano gli stessi titoli qualora siano già presentati con la domanda di ammissione alla selezione;
 - c.3) siano informati che non saranno considerati i titoli, di cui al precedente punto c.1) che dovessero essere pervenuti all'Amministrazione del Comune di Montegaldella oltre il termine perentorio indicato.

ART. 20
Formazione ed approvazione della graduatoria

1. La Commissione forma la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei al termine delle prove d'esame secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascuno di essi e trasmette all'Ufficio competente il verbale e tutti gli atti e documenti inerenti la selezione.
2. L'Ufficio competente istruisce la pratica relativa all'approvazione dei verbali e della graduatoria finale nel rispetto del presente Regolamento e con l'osservanza delle disposizioni legislative concernenti riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini e, a parità di punti, delle preferenze di cui alla normativa vigente, come riportate nell'**allegato C**.
3. La graduatoria di merito è approvata con determinazione del Responsabile del Personale, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per otto giorni consecutivi specificando i termini e le

modalità di eventuali ricorsi. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

4. Il Responsabile del Personale, qualora dall'istruttoria risulti che la Commissione Giudicatrice non ha rispettato le disposizioni previste dal bando di concorso, dal presente Regolamento e dalle Leggi vigenti, non approva i verbali e la graduatoria finale, comunica alla medesima Commissione il riscontro dell'irregolarità, la invita a ripetere le operazioni di selezione dalla fase nella quale è stata rilevata l'irregolarità e a mantenere valide le operazioni effettuate prima di questa fase, restituisce infine i verbali e gli atti della selezione.
5. La Commissione giudicatrice, che abbia ricevuto l'invito di cui al comma 4) e non eccepisca nulla sulla valutazione espressa sul proprio operato dal Responsabile del Personale, comunica ai candidati interessati l'invito e riprende i lavori come richiesto.

ART. 21

Accertamento dei requisiti ed assunzione

1. L'Amministrazione Comunale accerta il possesso dei requisiti sottoelencati dichiarati nella domanda di ammissione al concorso o richiesti espressamente da disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali:
 - a) estratto dell'atto di nascita;
 - b) certificato di stato di famiglia;
 - c) certificato di cittadinanza come richiesto dal bando di concorso;
 - d) certificato di godimento dei diritti politici;
 - e) certificato generale del Casellario giudiziale;
 - f) certificato attestante la presenza o meno di procedimenti penali in corso;
 - g) copia o estratto dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, oppure per i sottufficiali e militari di truppa copia o estratto del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, o certificato equipollente, per i vincitori del concorso di sesso maschile;
 - h) certificato comprovante che il vincitore del concorso è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato dai competenti organi sanitari. L'Amministrazione comunale ha facoltà di sottoporre a visita del proprio medico del lavoro competente i vincitori del concorso per i quali lo ritenga necessario;
 - i) dichiarazione resa dal vincitore del concorso, attestante che lo stesso non ha altri rapporti di impiego pubblico o privato e che non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53, del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165. Il concorrente che abbia in corso un altro rapporto di impiego con altra amministrazione Pubblica deve presentare una comunicazione di opzione;
 - j) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, in originale o copia autenticata, qualora nella domanda di partecipazione sia stato solamente dichiarato o allegato un semplice certificato;
2. I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) sono acquisiti d'ufficio dall'Amministrazione comunale;
3. I documenti di cui alle lett. g), h), i), e j) sono prodotti dal vincitore del concorso nei termini indicati nel comma 4.

4. L'Amministrazione comunale comunica al vincitore del concorso di non poter dar luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro oppure, se assunto in prova, dell'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, qualora lo stesso vincitore non produca uno o più dei documenti richiestigli nei termini assegnati, previa diffida di presentare i documenti entro un congruo termine temporale. Il candidato si intende decaduto ad ogni effetto alla scadenza del termine suppletivo, senza bisogno di altra formalità.
5. Il concorrente utilmente collocato in graduatoria, del quale sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti prescritti, è dichiarato decaduto dalla graduatoria stessa. Della decadenza è data comunicazione all'interessato a cura del responsabile del Servizio competente.
6. I documenti di cui alle lett. b), c), d), e), f), h), i) ed j) devono essere di data non anteriore a sei mesi da quella della stipula del contratto individuale di lavoro.
7. La documentazione di cui al comma 1 del presente articolo non è richiesta qualora la persona interessata sia già dipendente del Comune di Montegaldella e per i documenti presenti agli atti dell'Amministrazione.
8. Il rapporto di lavoro è costituito formalmente dalla data indicata nel contratto ed effettivamente con l'inizio reale del lavoro.
9. Nel caso di mancato inizio reale del lavoro alla data indicata nel contratto, non dovuto a causa di forza maggiore, il contratto si deve intendere risolto automaticamente ed il rapporto di lavoro estinto. Dell'estinzione del rapporto di lavoro è data comunicazione all'interessato a cura del responsabile del Servizio personale.
10. Il diritto al trattamento economico sorge dalla data di effettivo inizio della prestazione.
11. Il rapporto di lavoro, costituitosi regolarmente, acquista stabilità solo dopo l'esito favorevole del periodo di prova, con la durata e le modalità disciplinate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

ART. 22

Progressione verticale

1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente articolo, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 al fine di valorizzare le professionalità interne, disciplina le procedure comparative per la progressione verticale tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.

Dette progressioni configurano una procedura di accesso all'impiego pubblico e sono pertanto regolate, in quanto applicabili, dai principi e dalle norme vigenti in materia. L'effettuazione delle progressioni mediante accesso alla categoria superiore, in particolare, comporta la cessazione per dimissioni dalla posizione lavorativa precedentemente rivestita dal lavoratore e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, nella categoria superiore. La fattispecie è assoggettata, conseguentemente, alle previsioni normative e contrattuali in tema di cessazione e costituzione del rapporto di lavoro, tra le quali il periodo di preavviso e il periodo di prova.

Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa, secondo i criteri specificati nel successivo art. 2, sulla scorta del fabbisogno stabilito dalla Giunta Comunale in sede di predisposizione del piano triennale del fabbisogno di personale.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA

I requisiti di cui i candidati devono essere in possesso sono individuati, per ciascuno dei posti destinati alla progressione verticale, dalla presente disciplina e saranno specificati nei singoli avvisi di selezione.

Gli avvisi di cui al comma precedente verranno pubblicati nel portale riservato al personale, all'albo pretorio *on line* e nell'apposita sezione del sito internet "amministrazione trasparente" per 15 (quindici) giorni consecutivi. Della pubblicazione dell'avviso viene data immediata comunicazione a tutti i dipendenti mediante l'invio di un messaggio via posta elettronica, utilizzando a tal fine l'indirizzo e-mail istituzionale di ciascun lavoratore (nel caso il dipendente sia sprovvisto di dominio di posta elettronica la notifica si intende soddisfatta con la pubblicazione dell'avviso sul sito internet istituzionale e nella bacheca dei dipendenti). La pubblicazione dell'avviso e/o la relativa comunicazione via e-mail assolvono integralmente alle esigenze di pubblicità della procedura.

Il dipendente che intenda partecipare alla procedura dovrà presentare istanza a ciò finalizzata secondo le modalità previste nell'avviso di selezione. L'istanza dovrà contenere la puntuale indicazione dei requisiti e degli eventuali titoli posseduti dal dipendente in quanto utili alla partecipazione alla procedura.

L'avviso di selezione potrà prevedere un termine per la presentazione delle istanze da parte del personale di giorni 15 dalla sua pubblicazione, o altro termine espressamente indicato.

Possono partecipare alle procedure comparative i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso l'ente in possesso, entro il termine di scadenza di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) essere inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione;
- b) avere prestato servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Montegaldella da almeno 5 anni nella categoria immediatamente inferiore, al 31 dicembre dell'anno precedente l'indizione della selezione;
- c) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso **dall'esterno** per il profilo per il quale è indetta la selezione, ovvero:
 - per l'accesso alla categoria "D": Laurea Triennale, oppure superiore (Specialistica, Magistrale, o vecchio ordinamento universitario).
 - per l'accesso alla categoria "C": diploma di maturità o esame di stato a seguito di corso di studio di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

Commentato [b1]:

In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.

- d) disporre di una valutazione positiva acquisita nel Comune (almeno 70 su 100) e relativa alle ultime tre valutazioni annuali consecutive e immediatamente precedenti la data di indizione della selezione;
- e) non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso;
- f) non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver subito, nel corso degli ultimi 2 anni di servizio presso il Comune di Montegaldella, l'applicazione di sanzioni disciplinari (ex art. 58, co. 5 CCNL 2018).

Tutti i requisiti di partecipazione debbono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione da parte del dipendente e debbono permanere fino alla stipula del contratto individuale di lavoro nella nuova categoria.

Sono esclusi dalla procedura comparativa i dipendenti che alla data di indizione della selezione si trovano in posizione di comando/distacco presso altra amministrazione, o in posizione di aspettativa per l'assunzione di incarichi presso altre amministrazioni, e i dipendenti provenienti da altra amministrazione mediante trasferimento per mobilità da meno di 5 anni.

3. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La valutazione comparativa dei candidati ammessi alla selezione comparativa è effettuata da una apposita Commissione esaminatrice nominata con determinazione del Responsabile competente nella gestione delle risorse umane, tenuto conto del posto e dei contenuti di attività del profilo professionale da coprire.

La Commissione esaminatrice è composta dal Segretario Generale, che la presiede, e da due componenti esperti interni o esterni all'Ente che, qualora dipendenti pubblici, devono essere inquadrati almeno nella stessa o corrispondente categoria di destinazione della progressione verticale. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell'Ente di categoria D o categoria C.

La Commissione provvede, altresì, a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di partecipazione alla selezione comparativa e a determinare l'ammissione o l'esclusione dei candidati. Della eventuale esclusione viene data motivazione espressa, debitamente comunicata all'interessato

4. PROCEDURA COMPARATIVA

La procedura comparativa intende valutare per ciascun candidato:

- a) la performance individuale nel triennio precedente la selezione;
- b) il possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso;
- c) il numero e la tipologia di incarichi rivestiti dal candidato nell'ente e fuori.

È considerato "attinente" tutto ciò che può essere considerato in correlazione con funzioni o attività riferibili al posto oggetto della procedura comparativa, in quanto comportante un arricchimento della professionalità del concorrente in riferimento alle medesime funzioni ed attività.

Il punteggio massimo complessivo, dato dalla somma delle valutazioni di cui ai punti a), b), c), del precedente comma, è pari a 30 punti.

Il punteggio riservato alla valutazione positiva della performance individuale di cui alla precedente lett. a), considerata come media delle valutazioni del triennio di riferimento attribuite secondo il

vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, è di 10 punti, ripartiti come segue:

Valutazione performance	Punteggio
Fino a 70	0
Da 71 a 80,99	2
Da 81 a 90,99	4
Da 91 fino a 92,99	6
Da 93 fino a 94,99	7
Da 95 fino a 95,99	8
Da 96 fino a 96,99	9
Da 97 fino a 100	10

Il punteggio riservato al possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso di cui alla precedente lett. b), è di 10 punti, ripartiti come segue:

Titolo di studio	Punteggio
Titoli di studio ulteriori di pari livello a quelli richiesti per l'accesso alla categoria	2
Titolo di studio di un livello superiore	2
Dottorato di ricerca o master post-università	4
Pubblicazione scientifiche	1 p. per pubblicazione fino a max 2 punti
Competenza professionale (mediante specifica esperienza lavorativa svolta con incarico formale presso l'ente, oppure presso altri enti pubblici (es. commissario di concorso o di gara) purchè attinente al ruolo da ricoprire	Fino a 10 punti
	MAX 10 PUNTI

Il punteggio riservato agli incarichi rivestiti dal dipendente presso l'ente o presso altri enti pubblici negli ultimi 5 anni (dalla data di approvazione dell'avviso), di cui alla precedente lett. c), è di 10 punti, ripartiti come segue:

(Si intendono gli incarichi aventi specifica rilevanza nel delineare ed individuare un percorso di crescita e sviluppo professionale che costituisce essenziale e fondamentale presupposto per la effettuazione di una progressione verticale dei dipendenti interessati che consenta loro l'acquisizione della qualifica di livello superiore prevista dalla contrattazione collettiva in materia di enti locali.)

A tal fine sono individuati la seguente tipologia di incarichi e relativo punteggio, ridotto proporzionalmente per frazioni di anno:

Descrizione Incarico	Punteggio
Incarico responsabilità procedimento (art. 70-quinquies comma 1, CCNL 21.05.2018) di durata annuale	2 per ogni anno
Incarico di posizione organizzativa	3 per ogni anno
Conferimento mansioni superiori	2 per ogni anno
Incarichi professionali assegnati anche da soggetti esterni, attinenti alle funzioni pubbliche rivestite nell'ente (autorizzati ex art. 53 D.Lgs. 165/2001)	1 per ogni incarico

5. GRADUATORIA

Gli esiti del lavoro della Commissione, ivi compresa la graduatoria di merito finale, vengono sintetizzati in un apposito Verbale, sottoscritto da tutti i membri, che viene trasmesso al Responsabile dell'area/Segretario comunale per essere verificato e approvato con apposita determinazione.

La graduatoria della procedura viene, inoltre, resa nota al personale mediante pubblicazione della stessa, in ordine di merito ma senza indicazione dei punteggi conseguiti, all'albo pretorio del Comune di Montegaldella e nell'apposita sezione del sito internet "Amministrazione trasparente" per almeno 30 giorni dalla data di sua definitiva approvazione.

La graduatoria in parola non consente successivi ed ulteriori utilizzi mediante scorrimento dei dipendenti eventualmente classificatisi nelle posizioni di merito successive alla prima, non trattandosi di graduatoria concorsuale. È consentito l'utilizzo della medesima graduatoria, attingendo all'elenco degli eventuali idonei collocati nelle posizioni successive, nel rigoroso ordine di classificazione, solo in caso di formale rinuncia all'assunzione nella nuova categoria da parte del dipendente meglio classificato, oppure di non superamento del periodo prova da parte dello stesso, se previsto, o ancora di cessazione del dipendente sopravvenuta entro il termine di mesi 6 dal primo giorno di servizio nella nuova categoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata dalla Commissione giudicatrice secondo la votazione complessiva riportata da ciascun candidato, sommando i punteggi riportati nella valutazione della performance, dei titoli e degli incarichi.

In caso di parità, costituirà titolo di preferenza la maggior anzianità di servizio presso l'ente e, in subordine, la maggior anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione. In caso di ulteriore parità, costituirà titolo di preferenza la maggior età anagrafica.

Le graduatorie hanno valore solo per la procedura di riferimento e sono utilizzate esclusivamente per i posti messi a selezione senza possibilità alcuna di ulteriore scorrimento, a esclusione di contestuale rinuncia del vincitore.

L'Amministrazione procederà alla copertura del posto messo a selezione qualora le disposizioni normative in materia di assunzione del personale vigenti alla data di approvazione della graduatoria consentano di procedere in tal senso. La mancata presa di servizio entro i termini che verranno comunicati, equivale alla rinuncia all'inquadramento nella superiore categoria, fermo restando che gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno di effettiva assunzione in servizio.

6. PASSAGGIO ALLA NUOVA CATEGORIA

L'efficacia del nuovo inquadramento contrattuale è subordinata all'accettazione da parte dei candidati mediante sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro.

Prima di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro individuale, il competente ufficio provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati, nella domanda di ammissione, relativamente al possesso dei requisiti di accesso.

Qualora non sia possibile procedere d'ufficio alla verifica, sarà richiesta ai candidati, entro un termine che verrà loro comunicato, l'esibizione della relativa documentazione.

I candidati in possesso di titolo di studio estero dovranno presentare la documentazione attestante l'equivalenza/equipollenza del proprio titolo di studio a uno dei titoli di studio richiesti dall'avviso, a pena di esclusione dalla graduatoria.

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, si provvederà a escludere i candidati dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso ovvero si procederà alla riformulazione della graduatoria in caso di accertamento di mancato possesso dei requisiti necessari per la valutazione e la conseguente progressione che sono previsti e specificati al precedente paragrafo 2.

In caso di dichiarazioni mendaci si applicheranno le disposizioni di cui all'art.76 del DPR 445/2000 e tale circostanza sarà segnalata all'Autorità Giudiziaria competente per l'applicazione delle previste sanzioni.

Nel caso in cui il mancato possesso dei requisiti d'accesso emerga dopo la stipulazione del contratto di lavoro, quest'ultimo sarà oggetto di risoluzione.

Qualora venga inutilmente a scadenza il termine assegnato ai candidati per la produzione della eventuale documentazione richiesta, l'Amministrazione non darà luogo alla stipulazione del contratto.

La progressione si considera primo impiego e pertanto è soggetta al vincolo di permanenza quinquennale.

ART. 23

Accesso agli atti della procedura selettiva

1. Il diritto di accesso da parte dei candidati agli atti relativi alle procedure disciplinate dal presente regolamento viene esercitato in conformità alle statuizioni di cui alla Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e al Regolamento comunale in materia di esercizio del diritto di accesso e nel rispetto delle leggi sulla privacy.
2. Per la visione degli atti o per averne copia, deve essere presentata adeguata domanda scritta. Gli atti delle Commissioni esaminatrici delle selezioni possono essere visionati o ricevuti in copia solo dopo l'approvazione dei verbali della Commissione e della graduatoria finale.

ART. 24

Trattamento dei dati personali

1. Tutte le procedure disciplinate nel presente regolamento vengono espletate in conformità al D.Lgs n. 196/2003 riguardante il trattamento dei dati personali.
2. I bandi di selezione dovranno riportare le informazioni utili affinché ogni candidato possa:
 - a) fornire i dati, gli atti e le informazioni necessari per l'ammissione alla selezione;
 - b) fornire i dati, gli atti e le informazioni che ritiene utili per la valutazione della propria professionalità e dei titoli di merito;
 - c) conoscere come i dati sono trattati ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196;
 - d) non allegare documenti o riportare dati non necessari in particolare quelli contenenti dati sensibili non richiesti.

ART. 25

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente capo valgono le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165, dal Decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dai contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto "Regioni – Autonomie Locali", e la giurisprudenza consolidata in materia di processi selettivi.

CAPO 2°

SELEZIONI PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

ART. 26

Selezioni per assunzioni di dipendenti a tempo determinato

1. Il Comune di Montegaldella procede ad assunzione di personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato nelle ipotesi disciplinate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Regioni – Autonomie Locali", secondo le seguenti modalità:
 - a) formulazione di graduatorie predisposte sulla base di procedure selettive pubbliche per esami e/o titoli;
 - b) utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità svolti presso il Comune di Montegaldella, per l'assunzione a tempo determinato ed indeterminato di personale inquadrato nella medesima categoria e profilo professionale.
2. Per la formazione di graduatorie di cui alla precedente lettera a) si procede come segue:
 - a) l'avviso di selezione viene redatto nel rispetto dei criteri individuati dal bando di concorso pubblico per le assunzioni a tempo indeterminato, in quanto compatibili;
 - b) i requisiti per i candidati sono quelli prescritti per la copertura del posto a tempo indeterminato;
 - c) non è dovuta la tassa di concorso;
 - d) l'avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente ed eventualmente con altre forme di pubblicità ritenute più idonee dal responsabile del servizio personale, per un periodo corrispondente a quello utile per la presentazione delle domande di ammissione, che comunque non dovrà essere inferiore a dieci giorni consecutivi dalla data di pubblicazione
 - e) le modalità di selezione rispettano le procedure prescritte per le selezioni pubbliche, eventualmente semplificate, e la Commissione procede alla formazione della graduatoria in base alla disciplina valida per i concorsi pubblici.
3. Le graduatorie hanno validità di tre anni e sono utilizzate verificando anzitutto la disponibilità delle persone che si trovano nelle posizioni più elevate della graduatoria. A fronte di espressa e motivata richiesta del Responsabile del servizio interessato può essere data la precedenza nell'assunzione, anche senza rispettare l'ordine della graduatoria, alle persone che, in periodi precedenti, hanno già effettuato il lavoro da assegnare e lo hanno svolto con esito soddisfacente.
4. Sono cancellate dalla graduatoria:
 - a) le persone per le quali il Responsabile del servizio interessato ha espresso valutazione negativa circa le prestazioni svolte. Detta cancellazione deve essere comunicata formalmente alla persona interessata prima del termine del rapporto di lavoro in atto e motivata con la valutazione negativa circa le prestazioni svolte;
 - b) le persone che, senza giustificato e documentato motivo, non accettano di prendere servizio nel posto e per il periodo proposti. Per giustificati motivi si intendono: malattia certificata, rapporto di lavoro in essere certificato presso altra Amministrazione pubblica, gravi motivi familiari adeguatamente documentati. Detta cancellazione con la relativa motivazione deve essere comunicata formalmente alla persona interessata.
5. Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale di diritto privato.

ART. 27
Fornitura di lavoro temporaneo (interinale)

1. L'utilizzo della fornitura del lavoro temporaneo è attivato, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, esclusivamente per i periodi e per i lavori in cui non si rilevi possibile disporre di persone selezionate in altro modo.
2. Le ditte, alle quali richiedere la fornitura di lavoro temporaneo, sono selezionate mediante gara ad evidenza pubblica o procedura negoziata, con procedimento da effettuare a cura del Responsabile del Personale.
3. A seguito richiesta motivata dell'Area interessata all'utilizzo di personale con rapporto di lavoro a termine, le richieste di fornitura di lavoro temporaneo sono trasmesse alla ditta selezionata a cura del Servizio personale.

ART. 28
Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente capo, valgono le disposizioni legislative vigenti in materia, nonché quanto previsto dai contratti Collettivi nazionali di Lavoro e dal precedente capo 1° in tanto in quanto compatibile con il tipo di rapporto di lavoro da instaurare.

ALLEGATI

ALLEGATO A

- Prospetto profili – Requisiti di accesso dall'esterno -

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TITOLI DI STUDIO PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO
Cat. B1	Messo comunale	Diploma di scuola dell'obbligo Possesso Patente di Categoria B
	Operaio specializzato o addetto a servizi di custodia o manutenzione di impianti pubblici	Diploma di scuola dell'obbligo, specializzazione professionale ed eventuale possesso Patente di Categoria B o C.
Cat. B3	Collaboratore professionale capo operai	Diploma di qualifica Professionale triennale, specializzazione professionale e possesso Patente di Categoria B o C.
	Collaboratore amministrativo	Diploma triennale di Qualifica professionale Attestazione superamento corso di informatica legalmente riconosciuto oppure esperienza di servizio per almeno un anno con uso del computer (rilevabile da apposita attestazione).
Cat. C1	Istruttore amministrativo	Diploma di scuola Secondaria Superiore di durata quinquennale
	Istruttore tecnico	Diploma di Geometra o Perito Edile
	Istruttore contabile	Diploma di Ragioniere, Perito Commerciale o Analista Contabile
	Istruttore informatico	Diploma di Perito Informatico
	Assistente bibliotecario	Diploma di scuola Secondaria Superiore di durata quinquennale e Attestato corso per Assistente Bibliotecario legalmente riconosciuto
	Agente di Polizia Locale	Diploma di scuola Secondaria Superiore di durata quinquennale e possesso Patente di Categoria B

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TITOLI DI STUDIO PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO
-----------	-----------------------	--

Cat. D1	Istruttore Direttivo amministrativo	Laurea di primo livello (laurea triennale o laurea breve) in Scienze Giuridiche o Scienze Politiche o altra laurea breve equipollente - Laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche (vecchio ordinamento) o equipollenti lauree specialistiche (nuovo ordinamento)
	Istruttore Direttivo tecnico	Laurea di primo livello (laurea triennale o laurea breve) in Architettura o Ingegneria Edile o Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio o equipollenti e abilitazione all'esercizio della professione - Laurea in Architettura o Ingegneria Edile (vecchio ordinamento) o equipollenti lauree specialistiche (nuovo ordinamento) e abilitazione all'esercizio della professione
	Istruttore Direttivo contabile	Laurea di primo livello (laurea triennale o laurea breve) in Economia Aziendale o altra laurea breve equipollente - Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) o equipollenti lauree specialistiche (nuovo ordinamento)
	Specialista di vigilanza	Laurea di primo livello (laurea triennale o laurea breve) in Scienze Giuridiche o Scienze Politiche o altra laurea breve equipollente e possesso Patente di Categoria B - Laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche (vecchio ordinamento) o equipollenti lauree specialistiche (nuovo ordinamento)
	Assistente sociale	Diploma di Assistente Sociale D.P.R.15.01.1987 n. 14 (vecchio ordinamento) o Laurea in Servizi Sociali

Cat. D3	Funzionario amministrativo	Laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche (vecchio ordinamento) o equipollenti lauree specialistiche (nuovo ordinamento)
	Funzionario tecnico	Laurea in Architettura o Ingegneria Edile (vecchio ordinamento) o equipollenti lauree specialistiche (nuovo ordinamento) e abilitazione all'esercizio della professione
	Funzionario contabile	Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) o equipollenti lauree specialistiche (nuovo ordinamento)

ALLEGATO B
- Criteri generali per la valutazione dei titoli -

Punteggio massimo utilizzabile per la valutazione dei titoli punti 10

I titoli utili sono distinti in **tre categorie** e valutati come segue:

CATEGORIA 1^a - titolo di studio - _____ massimo punti 3/10

Si valuta il titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso.

- Non viene valutato il titolo ottenuto con il punteggio minimo.
- La valutazione è effettuata in proporzione tra il punteggio minimo e quello massimo previsto dall'ordinamento scolastico che ha emesso il titolo.

CATEGORIA 2^a - titoli di servizio presso enti pubblici _____ massimo punti 4/10

E' valutato solo il servizio reso alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche in posti di lavoro attinente a quello previsto per il posto messo a concorso.

- L'arco temporale di servizio valutabile viene fissato dalla Commissione giudicatrice.
- Sono assegnati punteggi al servizio effettuato per almeno un mese o frazioni di mese superiori a quindici giorni, in posti di livello pari o superiore a quello del posto a concorso e in posti fino al secondo livello inferiore a quello del posto a concorso.
- Il punteggio da riconoscere ad ogni mese di servizio utile è definito dalla commissione giudicatrice in rapporto al livello professionale del posto ricoperto e al rapporto di lavoro a tempo pieno e part-time.

CATEGORIA 3^a - titoli vari e curriculum professionale _____ massimo punti 3/10

Lavoro effettuato in ditte private con funzioni attinenti e parificabili alla qualifica del posto messo a concorso.

- L'arco temporale di servizio valutabile viene fissato dalla Commissione giudicatrice.
- Sono assegnati punteggi al servizio effettuato per almeno un anno, senza arrotondamenti.
- Il punteggio da riconoscere ad ogni anno di servizio utile è definito dalla commissione giudicatrice.

I titoli che non siano stati già valutati nelle precedenti categorie, in relazione alla loro importanza agli effetti della pertinenza a ricoprire il posto messo a concorso, secondo le seguenti indicazioni:

- attestati di frequenza a corsi conclusi con esami
- ulteriore diploma di scuola media superiore
- diploma universitario
- diploma di laurea
- pubblicazioni.

Il punteggio da riconoscere ad ogni titolo utile è definito dalla commissione giudicatrice.

Il punteggio da riconoscere alle pubblicazioni è definito dalla commissione giudicatrice a seguito valutazione specifica.

ALLEGATO C
- Graduatoria delle Preferenze -
(art. 5 DPR 487/1994)

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate.

A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1. insigniti di medaglia al valore militare;
2. mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. orfani di guerra;
6. orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. feriti in combattimento;
9. insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato servizio senza demerito a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18. coniugati e non coniugati con riguardo del numero dei figli a carico;
19. invalidi e mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla più giovane età.

